



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo

www.icemmacastelnuovo.edu.it

Via Don Primo Mazzolari, 323 – 00132 Roma (RM) tel. 0622751820

Codice meccanografico RMIC8CS00B – C.F. 97616750580

Peo: rmic8cs00b@istruzione.it – Pecrmic8cs00b@pec.istruzione.it

Ai Genitori

Al Personale ATA

Alla DSGA

Al Consiglio di Istituto

Alla Commissione Elettorale di Istituto

All'Albo e al sito web

Oggetto: Indizione elezioni suppletive Consiglio di Istituto – Componente genitori e personale A.T.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Testo Unico in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, Parte I -Titolo 1°, contenente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;
- VISTA** l'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 recante disposizioni generali in materia di elezione degli Organi Collegiali a livello di Circolo e di Istituto e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Nota Miur prot. 38475 del 19 settembre 2024 avente ad oggetto "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2024-2025.";
- PRESO ATTO** che nel Consiglio d'Istituto in carica occorre integrare la componente genitori in quanto sono decaduti n. 2 membri per i quali non è possibile procedere a surroga;
- PRESO ATTO** che nel Consiglio d'Istituto in carica occorre integrare la componente personale A.T.A. in quanto sono decaduti n. 2 membri per i quali non è possibile procedere a surroga;
- VISTA** la Nota dell'USR Lazio prot. n. 71368 del 1° ottobre 2024 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 17 e 18 novembre 2024;

INDICE

le Elezioni Suppletive per la Componente Genitori e per la componente Personale A.T.A., ai fini dell'integrazione di n. 4 componenti, nei giorni:

- Domenica 17 novembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- Lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

SCADENZARIO

- Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni.
- Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
- Ricorso alla commissione elettorale di Istituto avverso l'erronea compilazione degli elenchi, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
- Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi entro i successivi 5 giorni.
- Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
- Verifica della regolarità delle liste da parte della commissione elettorale e comunicazione mediante affissione all'albo di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
- Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
- Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
- L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
- Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale entro il 5° giorno antecedente le votazioni.
- Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- Ricorso alla commissione elettorale di Istituto avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;
- Decisione sui ricorsi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico.

Si precisa che:

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Per quanto non indicato, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dolores MARRONE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*